

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2321

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BERNARDI, IANNIELLO, NIEDDU,
COVELLO, SARTORI, GIAGU DEMARTINI, PINTO, TANI,
MONTRESORI e FOSCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GIUGNO 1990

Istituzione dell'albo delle scuole per l'istruzione e la
formazione dei conducenti e per l'educazione stradale
(autoscuole)

ONOREVOLI SENATORI. — Una diversa attenzione verso i problemi della circolazione e della sicurezza stradale, la necessità di recepire direttive comunitarie, ma ancor di più lo sforzo di prevenire gli incidenti stradali che costituiscono un insopportabile tributo di vite per la collettività oltre che un ingente costo sociale per gli enormi effetti invalidanti prodotti, hanno già portato il Parlamento ad intervenire in materia di circolazione, di prevenzione e di sicurezza stradale con provvedimenti legislativi già licenziati e con altri *in itinere*.

Opportunamente ed anche quale adeguamento della normativa nazionale a quella comunitaria si è già intervenuti, con la

legge 18 marzo 1988, n. 111, in materia di autoscuole.

Con tale provvedimento è stato ridefinito il ruolo delle autoscuole passate da imprese per la formazione di conducenti per veicoli a motore in «scuole per l'istruzione e la formazione dei conducenti e per l'educazione stradale», come le definisce l'articolo 84 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, così come modificato dall'articolo 7 della legge 18 marzo 1988, n. 111.

Si tratta non di una semplice modifica nominalistica ma di un radicale cambia-

mento di ruolo che vede oggi le autoscuole proiettarsi quali centri che lo Stato dovrà utilizzare perchè, attraverso una preparazione adeguata ai tempi nuovi dei conducenti ed una azione di educazione stradale da diffondere tra i giovani e nelle scuole, si realizzi un'efficace azione di prevenzione degli incidenti stradali.

In tale prospettiva la nuova autoscuola è chiamata a svolgere un servizio di grande valenza sociale cui deve corrispondere una qualificazione delle risorse umane e strutturali adeguata a questo nuovo ruolo.

La creazione dell'albo costituisce a parere dei proponenti un momento di grande rilievo perchè il controllo su detto istituto venga esercitato, oltre che su due livelli - amministrazioni provinciali e commissioni per la tenuta dell'albo - con il responsabile coinvolgimento della categoria interessata e, accanto ad essa, di organi e amministrazioni dello Stato che della nuova funzione delle autoscuole dovranno essere principali utilizzatori e stimolatori.

È per tali ragioni che riteniamo questa nostra proposta meritevole di consenso e la sottoponiamo all'attenzione e approvazione dei colleghi parlamentari.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Albo autoscuole)

1. È istituito l'albo provinciale delle scuole per l'istruzione e la formazione dei conducenti e per l'educazione stradale (autoscuole) al quale sono tenute ad iscriversi tutte le scuole aventi i requisiti di cui all'articolo 84 testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, così come modificato dall'articolo 7 della legge 18 marzo 1988, n. 111.

2. L'iscrizione all'albo costituisce condizione necessaria per la concessione di ogni agevolazione di carattere fiscale e per il rilascio, da parte dell'amministrazione provinciale, dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di istruzione e formazione dei conducenti di veicoli a motore e di educazione stradale.

3. La domanda di iscrizione al predetto albo e le successive comunicazioni di modifica o cessazione devono avvenire entro trenta giorni dall'inizio della effettiva attività o dall'intervenuta modificazione o cessazione.

4. In caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione del titolare dell'autoscuola, la stessa può conservare l'iscrizione all'albo, anche in mancanza di uno dei requisiti previsti, per un periodo massimo di dodici mesi o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni del titolare, a condizione che la titolarità dell'autoscuola venga assunta dal coniuge, da uno dei figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni del titolare invalido, deceduto, interdetto o inabilitato e purchè questi abbia i requisiti previsti dall'articolo 7 della legge 18 marzo 1988, n. 111.

5. Nei casi di sospensione o di revoca dell'autorizzazione conseguenti all'instau-

razione di procedimenti penali o di sentenze passate in giudicato per reati commessi nell'esercizio dell'attività di autoscuole o connessi ad essa non si applicano i benefici di cui al comma 4 e gli eventuali atti di trasferimento o di modifica della titolarità dell'autorizzazione posti in essere dopo l'instaurazione del procedimento penale sono da considerarsi privi di efficacia.

6. L'iscrizione all'albo è incompatibile con l'esercizio di quelle attività il cui ordinamento ne prevede la incompatibilità.

7. Nessuno può adottare una denominazione in cui ricorra il riferimento «auto-scuola» senza l'iscrizione all'albo; lo stesso divieto vale per i consorzi e le società consortili che non siano iscritte nella separata sezione dell'albo.

8. Ai trasgressori delle disposizioni di cui al presente articolo è inflitta dalla commissione provinciale una sanzione amministrativa da lire 1.500.000 a lire 2.500.000.

Art. 2.

*(Consorzi, società consortili
e altre società tra autoscuole)*

1. I consorzi, le società consortili e altre società tra autoscuole sono iscritti in separata sezione dell'albo di cui all'articolo 1. Ai consorzi ed alle società consortili, anche in forma di cooperativa, e altre società iscritti nella separata sezione dell'albo sono estese le agevolazioni previste per le autoscuole purchè le stesse siano esclusivamente riservate alla gestione degli organismi sopracitati e purchè, cumulandosi eventualmente con analoghi interventi previsti da leggi statali finalizzati al sostegno dell'attività consortile, non superino globalmente i limiti previsti dalle stesse leggi statali.

Art. 3.

*(Iscrizione, revisione ed accertamenti
d'ufficio)*

1. La commissione provinciale di cui all'articolo 1 delibera sulle eventuali iscri-

zioni, modificazioni e cancellazioni delle autoscuole dall'albo provinciale previsto dall'articolo 1 in relazione alla sussistenza, modificazione o perdita dei requisiti di cui agli articoli 1 e 2.

2. La decisione della commissione provinciale è notificata all'interessato entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. La mancata comunicazione entro tale termine vale come accoglimento della domanda stessa. La commissione, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 1 e 2, ha facoltà di disporre accertamenti d'ufficio ed effettuare ogni trenta mesi la revisione dell'albo provinciale.

3. Gli ispettori del lavoro, gli enti erogatori di agevolazioni in favore delle autoscuole e qualsiasi pubblica Amministrazione interessata che, nell'esercizio delle loro funzioni, riscontrino l'inesistenza di uno dei requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione nei riguardi di autoscuole iscritte all'albo, ne danno comunicazione alla commissione provinciale ai fini degli accertamenti d'ufficio e delle relative decisioni di merito che sono assunte entro sessanta giorni e che fanno stato ad ogni effetto.

4. Le decisioni della commissione sono trasmesse anche all'organismo che ha effettuato la comunicazione.

5. Contro le deliberazioni della commissione provinciale in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'albo provinciale è ammesso ricorso in via amministrativa alla commissione regionale entro sessanta giorni dalla notifica della deliberazione stessa, anche da parte degli organismi indicati nel comma 3 e di eventuali terzi interessati. La commissione regionale decide entro novanta giorni dalla notifica del ricorso.

6. Le decisioni della commissione regionale adita in sede di ricorso possono essere impugnate entro sessanta giorni dalla notifica della decisione della stessa davanti al tribunale competente per territorio, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

Art. 4.

(Organi di rappresentanza e tutela)

1. Organi di rappresentanza e tutela sono:

a) la commissione provinciale, che svolge funzioni riguardanti la tenuta degli albi e l'accertamento dei requisiti richiesti per la titolarità di autoscuole, nonché gli altri compiti attribuiti dalla legge;

b) la commissione regionale, che oltre a svolgere i compiti di cui all'articolo 3 provvede alla documentazione, indagine e rilevazione statistica delle attività delle autoscuole nell'ambito regionale;

c) il consiglio nazionale, che esprime pareri sulle materie inerenti le autoscuole, con riferimento alla normativa comunitaria e nazionale.

Art. 5.

(Commissione provinciale)

1. La commissione provinciale, che ha sede presso le province, è costituita con delibera del Consiglio provinciale, dura in carica cinque anni ed è composta da undici membri così distribuiti:

a) sei titolari di autoscuole operanti nella provincia da almeno tre anni e designati pariteticamente dalle segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative sul piano nazionale;

b) un rappresentante dell'Amministrazione provinciale, con funzioni di segretario della commissione;

c) un rappresentante dell'Ispettorato del lavoro;

d) un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

e) un rappresentante della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

f) un rappresentante del Provveditorato agli studi.

2. La commissione è presieduta dal presidente della Provincia o dall'assessore delegato.

3. La commissione elegge il vicepresidente vicario tra i titolari di autoscuole.

4. I fondi occorrenti per la tenuta dell'albo nonchè per le iniziative attribuite dalla legge alla commissione provinciale per la tenuta dell'albo sono costituiti da versamenti annuali effettuati dagli iscritti all'albo medesimo nella misura di una quota fissata dalla commissione provinciale per ciascun allievo iscritto alla scuola.

Art. 6.

(Commissione regionale)

1. La commissione regionale, che ha sede presso la Regione, è costituita con decreto del presidente della giunta regionale.

2. Essa è composta:

a) dal presidente della giunta regionale, o da un assessore delegato, che la presiede;

b) dai presidenti delle commissioni provinciali;

c) dai vicepresidenti vicari delle commissioni provinciali;

d) da un rappresentante della Regione, con funzioni di segretario;

e) da un coordinatore della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

f) da quattro rappresentanti dei titolari di autoscuole designati pariteticamente dalle segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Essi devono aver operato nella Regione da almeno cinque anni;

g) da un rappresentante degli uffici scolastici regionali.

3. La commissione elegge nel suo seno il vicepresidente.

4. Le spese per il funzionamento della commissione regionale gravano sul bilancio della Regione.

Art. 7.

(Consiglio nazionale)

1. Il consiglio nazionale, che ha sede presso il Ministero dei trasporti, esprime pareri sulle materie inerenti le autoscuole, con riferimento alla normativa nazionale e comunitaria, promuovendo e curando la documentazione e rilevazione delle attività del settore.

2. Promuove iniziative atte ad organizzare servizi delegati dallo Stato e da enti pubblici, attinenti il conseguimento delle patenti di guida, l'educazione stradale, la sicurezza della circolazione e i trasporti.

3. Predispone, entro novanta giorni dal suo insediamento, lo schema di regolamento per il funzionamento delle commissioni provinciali e regionali.

4. Esso è presieduto dal Ministro dei trasporti, o persona da lui delegata, ed è composto:

a) dai presidenti delle commissioni regionali;

b) da quaranta rappresentanti dei titolari di autoscuole designati pariteticamente dalle segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

c) da otto rappresentanti del Ministero dei trasporti;

d) dai coordinatori della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

e) da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione.

5. I componenti del consiglio nazionale eleggono due vicepresidenti tra i soggetti di cui alle lettere a) e b).

6. Le norme di funzionamento e organizzazione del consiglio nazionale sono approvate con decreto dal Ministro dei trasporti.

7. Le spese occorrenti per il funzionamento del consiglio nazionale ricadono in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei trasporti, che è istituito con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei trasporti.

Art. 8.

(Cancellazione dall'albo)

1. Oltre che nei casi di rinuncia e di perdita dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività di autoscuola, la cancellazione dall'albo è disposta dalla commissione provinciale:

a) quando l'iscritto non svolga, senza giustificato motivo, l'attività per sei mesi;

b) quando interviene revoca dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione provinciale;

c) negli altri casi previsti dalla legge.

2. La cancellazione, salvo rinuncia, non può essere pronunciata se non dopo aver sentito l'interessato.

3. Le deliberazioni della commissione provinciale sono notificate entro quindici giorni all'interessato.

4. L'interessato può proporre ricorso alla commissione regionale entro trenta giorni dalla notificazione.

5. Il ricorso ha effetto sospensivo.

6. Al titolare di autoscuola cancellato dall'albo viene revocata automaticamente, dall'autorità provinciale, l'autorizzazione concessa.

Art. 9.

(Elenco istruttori e insegnanti)

1. Coloro i quali, superati gli esami di idoneità tecnico-didattica, intendono svolgere attività di insegnanti di teoria o di istruttori di guida presso autoscuole devono inoltrare domanda di inclusione in appositi elenchi.

2. Le autoscuole entro quindici giorni dalla assunzione o dal conferimento di un incarico di insegnante di teoria o di istruttore di guida devono darne comunicazione alla commissione provinciale per l'accertamento della iscrizione.

3. Nessun istruttore o insegnante può prestare attività oltre quaranta ore settimanali e comunque in non più di due autoscuole se istruttore e in non più di tre autoscuole se insegnante, anche se non raggiunge le quaranta ore settimanali.

4. Ai consorzi, società consortili e altre società tra autoscuole di cui all'articolo 2 non è consentita l'utilizzazione di insegnanti e istruttori quali lavoratori autonomi.